



ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

STATUTO

Modificato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 12.01.2023

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

Art. 2 – DENOMINAZIONE E SIMBOLO DEL PARCO

Art. 3 – APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 4 – FINALITA' DEL PARCO

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 – ORGANI DEL PARCO

Art. 6 – PRESIDENTE

Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11 – REVISORE DEI CONTI

Art. 12 – LA COMUNITA' DEL PARCO

Art. 13 – COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 14 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 15 – DIRETTORE DEL PARCO

Art. 16 – VICE DIRETTORE DEL PARCO

TITOLO IV – FINANZE E CONTABILITA'

Art. 17 – CONTABILITA'

Art. 18 – ENTRATE ED EGEVOLAZIONI FISCALI

TITOLO V

Art. 19 – PUBBLICITÀ

Art. 20 – DIRITTO DI ACCESSO

Art. 21 – NORMA FINALE E DI RINVIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

1 - E' istituito "L'Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo" (d'ora in avanti nominato per brevità come "Ente Parco"), per tutelare l'ambiente naturale secondo i principi sanciti dall'articolo 1 della legge 394/91, ovvero mirando alla valorizzazione dei beni paesaggistici, storico culturali e naturalistici, anche attraverso attività di studio, di ricerca e la promozione socio economica dell'area.

2 - L'Ente Parco impronta la propria attività secondo criteri di economicità di efficacia e di pubblicità sanciti dalla legge 241/90, per l'affermazione dei principi costituzionali di legalità, di buona amministrazione e di imparzialità nella PP. AA.

3 - Il Parco è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Marche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 15/1994.

4 - Il Parco ha sede nel Comune di Pesaro all'interno del proprio territorio.

Art. 2

DENOMINAZIONE E SIMBOLO DEL PARCO

1 - L'Ente Parco ha diritto esclusivo all'uso del simbolo distintivo del Parco e della denominazione "Parco Naturale del Monte San Bartolo", fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma.

2 - Il simbolo distintivo del Parco è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

3 - Nel quadro dei propri fini costitutivi e degli obiettivi di cui all'art. 14 - III° comma della legge 394/91, l'Ente Parco può concedere l'uso della denominazione e del simbolo distintivo del Parco a soggetti pubblici e privati. Tale uso deve essere relativo all'intestazione di servizi e prodotti locali, che in ogni caso presentino adeguati e caratteristici requisiti qualitativi.

Art. 3

APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1 - Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, con la maggioranza dei componenti in carica.

2 - La stessa maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo è necessaria per ogni sua eventuale modifica.

3 - Per la modifica del simbolo distintivo del Parco Naturale del Monte San Bartolo è necessario il consenso della maggioranza dei consiglieri votanti, alla presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 4

FINALITÀ DEL PARCO

1. Il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse.

2. In particolare si propone di:

- a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
- c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
- d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

- e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali
 - f) garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 2000 e delle specie di cui alla Direttiva Habitat ed Uccelli
 - g) favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con l'ambiente;
 - h) promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.
3. Il Parco esercita le proprie competenze nel territorio individuato dal Piano per il Parco.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 ORGANI DEL PARCO

1. Sono organi del Parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Revisore dei conti.
2. Gli organi del Parco durano in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 6 PRESIDENTE

1. Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del Parco e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
3. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.
4. Il Presidente rappresenta il Parco in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni necessari alla tutela degli interessi del Parco, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori.
5. Il Presidente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2012, nomina all'interno del Consiglio direttivo un vice-presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 4 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Al Presidente spetta un'indennità pari al 20% di quella di un consigliere regionale.

Art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e dai componenti nominati secondo le modalità previste dalla L.394/91, dalle LL.RR. n° 15/1994, n° 13/2012 e 29/2022, nel rispetto del principio di rotazione nella rappresentanza degli enti:
 - a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
 - b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
 - c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
 - d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco e il Direttore che svolge le funzioni di Segretario o, in sostituzione, il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato nonché i Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nel perimetro del Parco. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni gli altri funzionari dell'Ente e/o gli incaricati ed anche persone estranee all'Ente che debbano riferire al Consiglio su fatti o atti a loro conoscenza. Le sedute sono segrete nei seguenti casi:
 - qualora il Consiglio direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;

- qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.
3. Il Consiglio direttivo, costituito con deliberazione della Giunta Regionale, resta in carica cinque anni. In caso di dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del Consigliere sostituito.
 4. Le dimissioni da Consigliere o Presidente devono essere presentate in forma scritta al Consiglio direttivo e hanno efficacia dal momento nel quale il Consiglio direttivo nella sua prima riunione ne prende atto. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
 5. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 13/2012, ai consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 8 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione del Parco e ne controlla l'attività funzionale improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi delle leggi vigenti e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.
2. In particolare al Consiglio direttivo spettano i compiti stabiliti dall'art. 3 della L.R. n 13/2012:
 - l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della L.R. 15/1994 e le sue modifiche, nonché dei documenti contabili dell'Ente;
 - l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della L.R. 15/1994;
 - l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della L.R. 15/1994;
 - la nomina del direttore;
 - l'approvazione della dotazione organica.
3. Il Consiglio direttivo approva altresì:
 - a. i Regolamenti di contabilità, dei contratti e delle convenzioni, del personale e di funzionamento degli uffici;
 - b. i bilanci annuali, le variazioni, l'assestamento ed il conto consuntivo.
4. Il Consiglio direttivo inoltre:
 - a. delibera la ratifica degli atti emessi dal Presidente in via d'urgenza e di competenza del consiglio stesso, nella prima seduta utile;
 - b. delibera i programmi, le relazioni previsionali, programmatiche nonché i progetti d'intervento preliminari;
 - c. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti, ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
 - d. nomina la commissione tecnica per il rilascio dei nulla osta;
 - e. delibera in ordine alle espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'art. 20 della L.R. 28 aprile 1994, n. 15;
 - f. approva un apposito regolamento sui criteri e le modalità di erogazione degli eventuali contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché sull'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad enti pubblici o privati
 - g. approva il simbolo del Parco in conformità al logotipo regionale
 - h. delibera, qualora, lo ritenga opportuno e necessario, la costituzione o resistenza dell'ente nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono comprometterne l'integrità del patrimonio naturale, nonché per l'annullamento di atti lesivi delle finalità istitutive del Parco
 - i. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla Legge o dai Regolamenti, ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo fornisce alla Comunità del Parco il prescritto parere al piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 17 della L.R. 15/1994.
6. Ai sensi dell'articolo 9, XV° comma della legge 394/91, il Consiglio Direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, o avvalersi di consulenti per problemi specifici inerenti ai settori di attività dell'Ente Parco.

Art. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato:
 - dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;

- su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede del Parco.
 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
 4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto con l'indicazione dell'oggetto dei lavori, da recapitarsi almeno tre giorni prima della scadenza prefissata, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a ventiquattro ore. L'avviso può essere consegnato a mano oppure via telefax o mediante posta elettronica, può essere trasmesso a mezzo di lettera raccomandata AR o per telegramma. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo ventiquattro ore prima dello svolgimento della riunione.
 5. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Parco almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 10

VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

2. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice - Presidente. In caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
4. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
5. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, fatto salvo quanto è stabilito all'articolo 3 circa l'approvazione ed eventuale modifica dello Statuto e l'adozione del simbolo distintivo del Parco, e fatta eccezione inoltre per i seguenti atti fondamentali per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica:
 - a. Piano del Parco;
 - b. Regolamento del Parco;
- 5-bis. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
6. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
7. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e controversie proprie verso il Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
8. Le votazioni sono rese di norma in forma palese, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto e dal regolamento degli organi istituzionali.
9. Le risultanze dei lavori del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Direttore del Parco o suo sostituto e sottoscritte da questi e dal Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni. Esse divengono esecutive il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
11. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Art. 11

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa delle Marche fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 ed esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente.
2. In particolare il Revisore dei conti:

- a) svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio del Parco, estendendo le sue verifiche con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'attuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - b) rilascia i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio
 - c) relaziona sul conto consuntivo
 - d) riferisce al Consiglio direttivo sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate
3. Il revisore resta in carica cinque anni.
 4. Al revisore dei conti spetta un'indennità massima pari all'80% di quella spettante al Presidente.

Art. 12 LA COMUNITA' DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è costituita e svolge le funzioni di cui all'art. 6 della L.R. 13/2012.
2. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. In caso di inerzia dei propri organi, la convocazione sarà effettuata d'ufficio dal Presidente del Parco.
4. La prima seduta della Comunità del Parco è convocata dal Presidente del Parco e da lui presieduta.
5. La Comunità del Parco è così composta:
 - Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato
 - Sindaco del Comune di Pesaro o suo delegato
 - Sindaco del Comune di Gabicce Mare o suo delegato
 - N. 1 rappresentante designato dal Sindaco del Comune di Gabicce Mare
 - N. 1 rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pesaro
 - N. 1 rappresentante designato dalla Università di Urbino
 - N. 1 rappresentante designato delle associazioni agricole maggiormente rappresentative, che abbia la residenza o il domicilio nel territorio del Parco
 - N. 1 rappresentante designato delle associazioni del turismo maggiormente rappresentative, che abbia la residenza o il domicilio nel territorio del Parco
 - N. 1 rappresentante designato delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative, che abbia la residenza o il domicilio nel territorio del Parco
 - N. 1 rappresentante designato delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla regione Marche, che abbia la residenza nel territorio del Parco
 - N. 7 rappresentanti designati dal Quartiere San Bartolo n. 6
6. La Comunità del Parco viene costituita con decreto del Presidente dell'Ente Parco.
7. Alle riunioni della Comunità del Parco partecipano i componenti del Consiglio direttivo, oltre al direttore, senza diritto di voto.
8. Nella prima seduta utile la Comunità del Parco elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Vicepresidente, con separate votazioni a scrutinio segreto.
9. Si applicano alla Comunità del Parco, in quanto compatibili, le norme sulla validità delle sedute e degli atti del Consiglio direttivo. La Comunità del Parco può altresì dotarsi di uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
10. I componenti della Comunità del Parco decadono con il decadere del Consiglio Direttivo.
11. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 13 COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

1. La Comunità del Parco è un organo consultivo a carattere tecnico-partecipativo e svolge un autonomo controllo funzionale in ordine alla realizzazione e alla gestione del Parco, nonché più in generale allo stato dell'ambiente, in riferimento ai suoi principali elementi costitutivi naturali e antropici.
2. La Comunità del Parco si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:
 - Documento preliminare del piano del parco;
 - Proposte di regolamento del parco.
3. La Comunità del Parco approva, previo parere del Consiglio Direttivo, il piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della L.R. 15/1994.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 14 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione generale degli uffici del Parco è stabilita con apposito regolamento.
2. In conformità all'atto istitutivo e compatibilmente con le risorse finanziarie, il Parco svolge le proprie funzioni dotandosi di una struttura amministrativa rispondente ai criteri di cui alla DGR 2944/1994.
3. L'organizzazione dell'ente, fondata su principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità, è ordinata secondo i seguenti criteri:
 - 3.1. articolazione degli uffici per funzioni tendenzialmente omogenee, distinguendo tra funzioni amministrative e tecniche;
 - 3.2. collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - 3.3. trasparenza, per garantire il diritto all'informazione dei cittadini;
 - 3.4. responsabilità e collaborazione di tutto il personale.
4. Il Parco può avvalersi di personale proprio, di personale assunto con contratto a tempo determinato, comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici, o, in regime di co-dipendenza funzionale, anche degli uffici e dei dipendenti degli EE.LL., previa stipula di specifici accordi.

Art. 15 DIRETTORE DEL PARCO

1. Il Direttore del Parco è organo tecnico dell'ente. Il Direttore deve essere nominato preferibilmente fra le persone iscritte nell'albo nazionale dei direttori di parco istituito ai sensi della L. 394/91, con provata esperienza nella gestione delle aree protette e di conservazione della natura e delle sue risorse, o comunque fra persone esperte nella gestione delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Il Direttore, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nell'ambito delle direttive impartite dagli organi di indirizzo del Parco, è responsabile della correttezza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione.
3. In particolare egli:
 - ha la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti
 - formula agli organi competenti del Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli altri organi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
 - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente;
 - esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio direttivo, curandone la verbalizzazione;
 - rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;
 - svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, sottoscrivendo con il Presidente gli atti deliberativi;
 - esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza;
 - emette i provvedimenti di determinazione ed ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative;
 - provvede, con propria determinazione e sulla base delle risultanze del relativo procedimento, al rilascio, ovvero al diniego del nullaosta di cui all'art. 13 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;
 - può avvalersi, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nullaosta, d'intesa con il Presidente del Parco, di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel settore giuridico-amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura, delle risorse ambientali e del territorio;
 - coordina l'attuazione delle norme in materia di accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti del Parco.

Art. 16 VICE DIRETTORE DEL PARCO

1. È istituita la figura del vice Direttore.
2. Il vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Le funzioni di vice Direttore sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il vice Direttore lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Direttore, al vice Direttore spetta il compenso previsto dalla legge.
6. La predetta sostituzione può essere disposta dal Presidente, con provvedimento motivato, anche in favore di Direttore di altro ente parco.
7. Il vice Direttore partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

TITOLO IV - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 17 CONTABILITA'

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 13/2012 al Parco si applicano le norme di cui alle LL.RR. n° 15/94 e n° 13/2004.
2. Il regolamento di contabilità potrà disciplinare tra l'altro l'adozione dei seguenti atti:
 - a) il piano esecutivo di gestione, quale atto finanziario programmatico che il Consiglio Direttivo adotta prima dell'apertura di ogni esercizio, al fine di definire gli obiettivi di gestione e le relative dotazioni finanziarie;
 - b) il bilancio annuale e il bilancio pluriennale di previsione con i relativi allegati;
 - c) l'assestamento e le variazioni di bilancio;
 - d) il conto consuntivo ed i relativi allegati.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio di ragioneria dell'Ente Parco. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.
4. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissati nelle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea, il Consiglio direttivo adotta il regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.
5. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti sono ivi disciplinate.

Art. 18 ENTRATE ED AGEVOLAZIONI FISCALI

1. La legge riconosce al Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza del Parco è costituita da:
 - 2.1.1. contributi ordinari e straordinari della regione;
 - 2.1.2. contributi delle Province e degli Enti locali interessati al territorio del Parco;
 - 2.1.3. contributi di altri enti pubblici;
 - 2.1.4. contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - 2.1.5. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
 - 2.1.6. eventuali redditi patrimoniali;
 - 2.1.7. canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
 - 2.1.8. proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - 2.1.9. proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - 2.1.10. ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.
3. Al Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 19 CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, l'Ente Parco favorirà la stipulazione di convenzioni con la Provincia, i Comuni o con altri Enti Pubblici o loro associazioni.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 20 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Ente Parco si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 21 CONSORZI

1. L'Ente Parco aderisce alla Costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. L'Ente Parco è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Presidente o suo delegato.

TITOLO VI - PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 22 PUBBLICITA'

1. Il Parco applica i principi di trasparenza e di pubblicità dei suoi atti all'interno e all'esterno delle proprie strutture, garantendo l'accessibilità e l'integrità delle informazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine il Parco è dotato di un Albo Pretorio, nel quale vengono affisse le deliberazioni del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di competenza del Presidente, del Direttore e dei responsabili degli uffici, le deliberazioni della Comunità del Parco nonché gli atti e avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti.
3. La pubblicazione deve avvenire entro 20 giorni dall'adozione dell'atto e avere la durata di 15 giorni consecutivi salvo i casi d'urgenza ed i diversi termini previsti dalla normativa.
4. Il Parco adotta inoltre le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità i cittadini e rendere effettivamente pubblica la propria attività amministrativa.

Art. 23 DIRITTO D'ACCESSO

1. Gli atti del Parco devono essere accessibili a tutti i cittadini, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamenti governativi e di quelli per i quali l'accesso possa essere fonte di gravi pregiudizi.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 24 NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto ciò che non risulta espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in quanto applicabili, nonché ai regolamenti adottati dall'Ente Parco.